



FLC CGIL
CATANZARO, VIBO
VALENTIA, CROTONE
*federazione lavoratori
della CONOSCENZA*

**Al Dirigente Scolastico
c/o sede
e. pc Al Dirigente dell'ATP
di Catanzaro**

Oggetto: Applicazione articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.

Sono pervenute a questa O.S. diverse segnalazioni da parte del personale scolastico in ordine alla **mancata attuazione nei loro confronti della disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.**

Com'è noto, il servizio eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici.

Tale disposizione viene confermata, oltre che nel decreto citato in oggetto, anche nell'art. 66 comma 6 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 04/08/1995 secondo il quale *“Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite **dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.**”*

In tal contesto è intervenuta la **Circolare MEF-RGS n. 125967 del 10 maggio 2024** la quale precisa che *l'anzianità da recuperare anche ai fini economici per mezzo del “riallineamento di carriera”, pari a un terzo dell'eccedenza oltre i quattro anni del servizio pre-ruolo riconosciuto in sede di “ricostruzione di carriera”, è un elemento già stabilito in quest'ultima e la sua utilità ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali dipende solo dall'avverarsi della prescritta condizione di compimento dell'anzianità di servizio.*

Ragion per cui, non è necessario alcun intervento esplicito da parte del dipendente interessato.

Infatti, l'Istituzione Scolastica **ha il dovere di adottare d'ufficio il provvedimento di “riallineamento di carriera”**, avendo cura di verificare la presenza di eventuali fattori interruttivi dell'anzianità che incidono sulla carriera stessa (*es. fruizione del congedo per assistenza familiari con condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex articolo 42 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151*).

Il lavoratore ha, a sua volta, il diritto di ottenere il provvedimento e di sollecitare la propria Amministrazione in caso d'inerzia.

Per gli aspetti relativi alla prescrizione degli importi retributivi ottenibili dalla procedura in esame si rimanda integralmente alla citata Circolare MEF.

Si precisa che le disposizioni sopra citate non si applicano a coloro i quali sono stati immessi in ruolo a far data **dall'anno scolastico 2023/2024** per via delle modifiche introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Alla luce di quanto sopra esposto si invitano le Istituzioni Scolastiche al puntuale rispetto della normativa vigente onde evitare effetti negativi derivanti dall'intervenuta prescrizione a danno dei dipendenti.

Catanzaro 05/11/2025

Il Segretario Generale FLC CGIL
Area Vasta CZKRVV
Alfonso Marcuzzo

Coordinatore Provincia CZ - ATA
Michele Celano